

## Obbligo formativo ECM in radioprotezione

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'art. 162, comma 4, in materia di "Radiazioni ionizzanti" ha sancito l'obbligatorietà della **formazione** e aggiornamento ECM in materia di **radioprotezione per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, in quanto potenziali prescrittivi**.

L'obbligo di acquisire nel triennio 2020-2022 **crediti formativi in tema di radioprotezione** è stato ribadito con una nota del Ministero della Salute, la quale specifica che la normativa **riguarda i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione e sono tenuti alla formazione e aggiornamento ECM di radioprotezione in quanto tutti potenziali prescrittivi, inclusi gli odontoiatri**". Pertanto tutti i professionisti sono interessati dalla norma, quali i Medici di Medicina Generale, i Pediatri, i Medici specialisti e degli Odontoiatri, inclusi coloro che esercitano quali liberi professionisti e i medici legali, che sono nella condizione di poter richiedere e motivare esami radiologici nell'ambito di procedure medico-legali o assicurative ai sensi dell'art. 169, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 101/2020.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 12.11.2021 ha adottato una importante [delibera in materia di radioprotezione](#) del paziente, in ottemperanza all'art. 162, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Per il triennio 2020-2022 *"i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare **almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, (omissis) e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare"***.

**Il Ministero definisce le Attività radiodiagnostiche complementari**, le attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purchè contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica (D. Lgs. 101/2020, art. 7, comma 8).

Il Decreto 101/2020 sulla Radioprotezione obbliga gli **odontoiatri** a raccogliere nell'ambito del triennio formativo ECM (2020-2022) **il 15% dei crediti specifici in materia di radioprotezione**.

Si precisa che la percentuale dei crediti da conseguire in materia di radioprotezione è calcolata sul totale dell'obbligo formativo **al netto dei bonus e degli esoneri/esenzioni**.

La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l'obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio.

Il professionista sanitario è tenuto a precisare, attraverso la [piattaforma del CoGeAPS](#), se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla "radioprotezione del paziente ex art. 162 D. Lgs. 101 del 2020".

### **COGEAPS e Recupero crediti in materia di RADIOPROTEZIONE**

Gli eventi formativi in materia di Radioprotezione devono essere accreditati dai provider nell'obiettivo formativo specifico ricompreso nel **n. 27 "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione"**. Considerato che tale funzione è operativa da poco sul sistema di accreditamento degli eventi, è possibile "recuperare" i crediti precedentemente acquisiti a cura del singolo professionista e assegnarli a tale obiettivo formativo.

**Si precisa che nel triennio in corso (2020-2022), sono selezionabili tutti gli obiettivi** perché, prima del decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101 che ha istituito l'obbligatorietà del conseguimento della formazione ECM in radioprotezione, non c'era l'indicazione di accreditare gli eventi in tale materia indicando un obiettivo specifico. Pertanto, i provider hanno accreditato eventi – relativi anche alla radioprotezione – con obiettivi diversi dal 27, ma se questi eventi sono riferiti alla stessa tematica, questo possono rientrare indipendentemente dall'obiettivo indicato.

Per far ciò, il COGEAPS ha sviluppato una apposita funzione che consente, su base volontaria, di selezionare gli eventi ECM, già presenti nel proprio profilo, come afferenti alla tematica di Radioprotezione.

Nel triennio in corso, sono selezionabili tutti gli obiettivi perché, prima del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha istituito l'obbligatorietà del conseguimento della formazione ECM in radioprotezione, non c'era l'indicazione di accreditare gli eventi in tale materia selezionando un obiettivo specifico. Pertanto, i provider hanno accreditato eventi – relativi anche alla radioprotezione – con obiettivi diversi dal numero 27, ma se questi eventi sono riferiti alla stessa tematica, questo possono rientrare indipendentemente dall'obiettivo indicato.

Per far conteggiare i crediti nella percentuale prevista per tale tematica, è sufficiente entrare nell'area riservata del sito COGEAPS ([www.cogeaps.it](http://www.cogeaps.it)) accessibile tramite la propria identità digitale (SPID o CIE) e poi nell'apposita sezione “Radioprotezione” e cliccare sull'icona della matita posta su ogni riga: l'operazione richiede una conferma prima di essere definitiva, ma una volta confermata è irreversibile, pertanto è opportuno verificare attentamente la correttezza dell'informazione prima di modificare i dati sul portale.

[Crediti formativi, Triennio 2020.2022, Cogeaps](#)

[Crediti formativi, Triennio 2023.2025, Cogeaps](#)

*Riferimenti Normativi:*

- [Art. 162 del D.lgs. 101/2020 Radioprotezione](#)
- [Delibera CNFC radioprotezione](#)
- [Comunicazione FNOMCEO n. 17 del 2022](#)
- [Nota del Ministero della Salute](#)